



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 34 DEL 15-05-2020

N. GENERALE 52 DEL 15-05-2020

Oggetto:	REGOLAMENTAZIONE LATO EST PIAZZA ANGONIA E VIA TONO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE MAGNOLIE.
----------	---

VISTA l'Ordinanza n. 00742/2018 reg. prov.cau. pubblicata il 26.11.2018, con la quale il Tar Sicilia sez. staccata di Catania (sez. prima), accogliendo la domanda cautelare proposta da NgnoniaBayS.r.L. con ricorso n. reg. gen. 1738 del 2018, ha sospeso l'ordinanza Dirigenziale n. 54 dell'11.07.2018 istitutiva, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 06.07.2018, dell'isola pedonale sulla piazza Angonia di questo Comune, con inizio in via Tono dall'intersezione con la Via delle Magnolie;

CONSIDERATO che la piazza Angonia ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato giusta deliberazione della G.M. n. 497 del 13/08/2001;

CONSIDERATO INOLTRE, che, come risulta dalla Tavola n° 2b del "Piano di utilizzo delle aree del Demanio marittimo", adottato dal Comune di Milazzo – alla quale si fa riferimento perché contiene l'indicazione del confine tra l'area comunale e quella demaniale, e che viene allegata alla presente – il fronte della piazza Angonia lato Est, ricade interamente nel territorio comunale ed anche la Via Tono dall'intersezione con la via delle Magnolie è compresa interamente nel territorio comunale;

DATO ATTO che, durante la stagione balneare, detta piazza Angonia, a causa della prossimità con la spiaggia, della presenza di pubblici esercizi, di percorsi naturalistici, è frequentata da turisti e da un elevato numero di persone e famiglie con bambini e che tale situazione impone di assicurare la sicurezza dei pedoni e di intervenire a tutela della pubblica incolumità, eliminando l'imponente flusso veicolare che si registra nell'area anzidetta durante il periodo primaverile ed estivo in ore diurne e notturne;

CONSIDERATO che nella piazza in parola insiste, altresì, una piccola chiesa, di particolare valore storico e di rilevante pregio architettonico e che le funzioni, così come le celebrazioni dei matrimoni prevedono l'utilizzo delle aree esterne;

CONSIDERATO che l'accesso ed il deflusso dei veicoli alla piazza Angonia avviene solo dal lato Sud, attraverso la via Tono all'intersezione con la Via Delle Magnolie e che tale situazione accentua le problematiche sopra evidenziate;

VISTO l'art. 1, comma 1° del Codice della strada, secondo il quale: *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*;

VISTO l'art. 1, comma 2°, secondo periodo del Codice della Strada, secondo il quale: *"La circolazione dei veicoli, dei pedoni, e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme ed i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico"*

veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio;(...)"

RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare la circolazione sulla via Tono e nella parte di piazza Angonia di proprietà comunale e segnatamente lungo tutto il fronte Est;

CONSIDERATO inoltre che dall'intersezione con la Via Delle Magnolie di Via Tono al termine della piazza Angonia, intercorre una distanza di circa 230 (duecentotrenta) metri e che, pertanto, il tratto da percorrere a piedi, per coloro che non sono ammessi all'accesso veicolare, è estremamente ridotto;

CONSIDERATO che lungo la via Tono, pochi metri prima dell'intersezione con via delle Magnolie, esiste un ampio parcheggio – con stalli riservati alle persone diversamente abili – e che in ragione dell'assenza delle barriere architettoniche, l'accesso pedonale a piazza Angonia, oltre che dalla via Tono è consentito da altro percorso esistente, lato Ovest, privo di barriere architettoniche;

VISTO il parere di viabilità con relazione del 14 maggio 2020, prot.n. 29553 DEL 15/05/2020 redatto sulla base di alcuni sopralluoghi eseguiti nell'area di Piazza Angonia dopo la riapertura alla circolazione del 4 maggio scorso -che conferma la *"sussistenza dei motivi rappresentati"* nel parere di viabilità prot n. 28473 del 26/04/2019 (quest'ultimo citato nell'Ordinanza di questo Dirigente n° 26 del 28 aprile 2019),

VISTO l'atto di indirizzo Sindacale diramato con messaggio numero 311624 del 11/05/2020, nel quale è scritto:

"Si dispone che, in conformità al provvedimento adottato lo scorso anno venga interdetta al transito veicolare la via Tono dall'intersezione con via delle Magnolie per il periodo estivo. Quest'anno peraltro, alle ragioni che in passato hanno indotto all'adozione del provvedimento, si aggiungono la necessità di meglio disciplinare gli accessi alle zone ove maggiore è il rischio di assembramenti, al fine di scongiurare il rischio di propagazione del covid-19 e l'ulteriore di mantenere il più possibile fruibili ampie aree del territorio anche per consentire agli esercenti di fruire del suolo pubblico in misura idonea ad assicurare il rispetto dei protocolli sul distanziamento sociale. "

CONSIDERATO che la necessità di assicurare il rispetto dei protocolli sul distanziamento sociale ha – tra l'altro – come conseguenza, l'incremento dell'estensione delle aree esterne agli esercizi di ristorazione (bar, pizzerie, ristoranti) presenti nella Piazza Angonia, utilizzate per collocarvi i tavoli, le sedie etc., e la corrispondente riduzione delle aree destinate al transito dei veicoli e dei pedoni;

RITENUTO che non sono praticabili altre soluzioni – quale potrebbe essere quella di istituire il senso vietato veicolare di cui appresso solo nelle fasce orarie serali e notturne - perché le problematiche di cui sopra si verificano durante tutto il corso della giornata e non solo durante le ore serali e notturne.

RITENUTO di dovere provvedere conformemente al predetto parere di viabilità del 14 maggio 2020 ed al su trascritto atto di indirizzo Sindacale, al fine di tutelare la pubblica incolumità e assicurare sicurezza pedonale e stradale, per il periodo compreso dal 15.05.2020 al 30.09.2020;

VISTI gli articoli 7, comma 1 lett. a) e 6, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa ,

1. di istituire con decorrenza dal 17.05.2020 al 30.09.2020 **il senso vietato veicolare sull'area di proprietà comunale**, dalla intersezione con via delle Magnolie di Via Tono al termine piazza Angonia ('Ngonia) lato Est, fatta eccezione per le categorie sotto indicate, mediante collocazione di apposita segnaletica stradale, fig. II 47 Art.116 reg. di esecuzione D.P.R. n. 495 /1992, in corrispondenza del civico n. 13 di via Tono e del civico n. 2 di piazza Angonia, lato est.

Eccezioni per le prescrizioni sopra determinate:

-Ai residenti e domiciliati in possesso di pass, limitatamente per accedere ai passi carrai dei loro fabbricati;

-Agli operatori economici, strutture ricettive che insistono sull'area interessata, in possesso di pass, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;
-Al demanio, ai titolari di concessioni demaniali, agli operatori economici che insistono sull'area demaniale, previo ottenimento di pass;
-Ai veicoli appartenenti alle forze dell'ordine, Polizia Locale e Provinciale, Pubbliche Amministrazioni, Capitaneria di Porto, Polizia giudiziaria, veicoli di soccorso e Vigili del Fuoco;
-Ai Medici limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni;
-Ai veicoli dei diversamente abili in possesso di contrassegno, per il tempo necessario per consentire al diversamente abile di poter accedere in spiaggia e nei pubblici esercizi esistenti nell'area;
Vengono confermate le modalità - consentite nel periodo di vigenza dell'Ordinanza n°26 del 28/04/2019 - di accesso e di uscita, con autovettura, dei clienti delle strutture ricettive.

2. di istituire il divieto di fermata con rimozione forzata h24 sulla sede stradale di **proprietà comunale**, dalla intersezione con via delle Magnolie di Via Tono a piazza Angonia ('Ngonia) lato Est, mediante allocazione di segnaletica stradale di divieto di fermata con rimozione forzata, ambo i lati, in corrispondenza del civico n. 13 di via Tono e del civico n. 2 di piazza Angonia, lato Est, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e appartenenti alle forze dell'ordine, Polizia Locale e Provinciale, Pubbliche Amministrazioni, Polizia giudiziaria, veicoli di soccorso e Vigili del Fuoco;

Analogamente a quanto è avvenuto nel periodo di vigenza dell'Ordinanza n°26 del 28/04/2019, potranno essere consentite eventuali deroghe temporanee al cospetto di comprovate e documentate necessità.

3. di disporre la revoca di ogni precedente Ordinanza in contrasto con la presente.

DISPONE

Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D. Lgs. 285/92, di vigilare per l'esatta osservanza della presente;

Chela presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale a cura del 4° e 5° Settore e sarà resa nota mediante pubblicazione prevista dalle normative vigenti.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, con le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

Al responsabile del procedimento de quo è demandata:

- La pubblicazione della presente Ordinanza online sul sito del Comune di Milazzo nella sezione atti amministrativi e la verifica di avvenuta pubblicazione;
 - La verifica dell'installazione nei termini di legge della segnaletica stradale;
 - La trasmissione ai seguenti destinatari: al Dirigente del 4° e 5° Settore, al responsabile della segnaletica stradale presso il 5° Settore di questo Comune, Commissariato di P.S., Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, al servizio 118;
- Si allega alla presente copia della Tavola n° 2b del "Piano di utilizzo delle aree del Demanio marittimo"

Il Responsabile del Procedimento

F.to Puliafico Giuseppe

(Sottoscritto con Firma Elettronica)

Il Dirigente - Comandante

F.to Dott.ssa Puleo Giuseppa

(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Si attesta che la presente Ordinanza n. 34 del 15-05-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 15-05-2020.

N. Reg. Albo: 1659

Milazzo, li 15-05-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con Firma Digitale)